

## ***Capitolato speciale d' appalto***

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2), LETTERA B), D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE N. 108/2021, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO FULL SERVICE E RISK E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE P.O.C.T PER TEMPO DI PROTROMBINA E RELATIVI CONSUMABILI DA DESTINARE ALLA UOSD SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI RIETI PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI

**Gara n.** \_\_\_\_\_ **Cig** \_\_\_\_\_

## Sommario

Art. n. 1 Oggetto dell'appalto. ....	3
Art. n. 2 Durata del contratto. ....	3
Art. n. 4 Descrizione del noleggio. ....	4
Art. n. 6 Servizio di assistenza. ....	6
Art. n. 7 Visione delle apparecchiature. ....	6
Art. n. 8 Collaudo. ....	7
Art. n. 9 Installazione. ....	7
Art. n. 10 Riserve. ....	8
Art. n. 11 Contratto e spese. ....	8
Art. n. 12 Responsabilità dell'aggiudicatario. ....	8
Art. n. 13 Rapporti contrattuali. ....	8
Art. n. 14 Direttore dell'Esecuzione del Contratto. ....	9
Art. n. 15 Contestazioni e penali. ....	10
Art. n. 16 Responsabilità dell'aggiudicatario. ....	10
Art. n. 17 Risoluzione anticipata del contratto. ....	11
Art. n. 18 Clausola del recesso. ....	11
Art. n. 19 Subappalto. ....	12
Art. n. 20 Cessione del contratto. ....	12
Art. n. 21 Cessione d'azienda o ramo d'azienda. ....	12
Art. n. 22 Trattamento dei dati personali. ....	13
Art. n. 23 Autotutela. ....	13
Art. n. 24 Foro competente. ....	13
Art. n. 25 Norme di rinvio. ....	13

### **Art. n. 1 Oggetto dell'appalto.**

Il presente capitolato ha per oggetto fornitura in service full risk delle apparecchiature sanitarie nonché interfacciamento e programma middleware indicate nel successivo art. 4 occorrenti alla UOSD Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale sita presso L'Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti, compresi i relativi lavori di installazione, comprese eventuali opere di collegamento ed allacciamento agli impianti, ed il servizio di manutenzione delle apparecchiature stesse per tutta la durata del contratto.

La fornitura dovrà comprendere tutti I materiali consumabili legati alla strumentazione e tutto il necessario per la determinazione di massimo 10.000 test/anno.

Per ogni strumento dovranno essere previsti sistemi hardware e software per la trasmissione al centro TAO nonché Programma middleware per la gestione del collegamento al LIS

Per ogni strumento dovranno essere previsti programmi di QCI (almeno 2 livelli) e garantito l'allineamento analitico con la strumentazione presente presso il Centro Trombosi .

I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio occorrente per renderli pienamente funzionanti e idonei all'uso cui sono destinati.

Quindi la ditta aggiudicataria, anche tenendo conto della configurazione proposta in offerta, dovrà provvedere alla fornitura di quanto si ritenga indispensabile per l'installazione e la corretta e piena funzionalità del sistema, anche se non esplicitamente indicato in capitolato.

Tutti i beni devono essere installati a spese dell'aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo indicati dal committente in corso di fornitura

L'Amministrazione si riserva di non procedere ad aggiudicazione, ovvero di recedere in qualsiasi momento dal contratto sottoscritto, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di servizi equivalenti a quelli oggetto della presente procedura, a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.

### **Art. n. 2 Durata del contratto.**

La durata del contratto è stabilita in 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

### **Art. n. 3 Importo del contratto.**

Il valore annuale del noleggio full service e risk, comprensivo del servizio di manutenzione, è pari a € 60.000,00 Iva esclusa. Il prezzo di aggiudicazione sarà da considerarsi onnicomprensivo per l'intero servizio, come meglio dettagliato nei seguenti articoli.

Di seguito il prospetto riepilogativo del quadro economico di spesa:

<b>Importo presunto contratto</b>	<b>Imponibile oltre IVA</b>
Importo complessivo annuo a base d'asta	€ 60.000,00
Importo complessivo biennale a base d'asta	€ 120.000,00

Dopo il primo anno di vigenza contrattuale è ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito di apposita istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento.

#### **Art. n. 4 Descrizione del noleggio.**

Il noleggio della strumentazione è comprensivo del servizio di manutenzione per 24 mesi. Il noleggio deve comprendere:

Fornitura in service full risk di sistemi di coagulazione da sangue capillare composti da:

- 6 strumenti nuovi di fabbrica e di ultima generazione, in grado di eseguire test da sangue capillare per la determinazione del test Tempo di Protrombina (TP) ed INR in modalità POCT da utilizzarsi presso la ASL di Rieti (territorio)
- 6 sistemi (hardware e software) per la trasmissione dei risultati al Centro TAO.
- Programma middleware per la gestione del collegamento al LIS.

La fornitura dovrà comprendere tutti i materiali consumabili legati alla strumentazione (cartucce, sistema punge dito, controlli, ecc.) e tutto il necessario per la determinazione di 10.000 test/anno.

Per ogni strumento dovranno essere previsti programmi di QCI (almeno 2 livelli) e garantito l'allineamento analitico con la strumentazione presente presso il Centro Trombosi.

#### **Requisiti indispensabili pena esclusione**

Il sistema deve garantire la tracciabilità dei campioni e degli operatori che effettuano gli esami.

La strumentazione analitica deve rispondere alle esigenze dei sistemi POCT; in particolare essa dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche generali (relazionare):

- Semplice utilizzo (relazionare)
- Assente/ridotta e/o minima manipolazione del campione da parte dell'utilizzatore
- Interfacciamento della strumentazione al sistema gestionale (Middleware dedicato al POCT) e al LIS Aziendale
- Manutenzione ridotta
- Massima sicurezza per l'operatore
- Produzione di scarti minimi (reagenti e campioni), possibilmente in sistema chiuso
- Dotato di batteria per l'utilizzo non in rete elettrica
- Sostituzione dell'apparecchio in avaria entro 24/max 48 h dalla richiesta

Il sistema richiesto dovrà consentire l'esecuzione, il controllo e la refertazione di esami diagnostici in regime di Point of Care.

Si elencano nello specifico le caratteristiche che gli strumenti dovranno possedere in tale sistema POCT:

1. Strumentazione P.O.C.T. di ultima generazione marchi CE e IVD
2. La strumentazione dovrà permettere la determinazione dei parametri: **International Normalized Ratio (INR)** e **Tempo di protrombina (PT)**.
3. Tipo di campione: sangue intero
4. La strumentazione deve essere collegata alla piattaforma TAO per la gestione dei pazienti (costi di collegamento a carico della azienda appaltante) e al LIS Aziendale

### **Considerazioni generali**

- le apparecchiature devono essere fornite complete di tutti gli accessori necessari per il regolare e sicuro funzionamento;
- gli strumenti devono essere conformati in modo tale da permettere una agevole pulizia e disinfezione;
- i dispositivi offerti devono essere nuovi, di elevate prestazioni, di ultima generazione, di alta affidabilità, conformi alla Direttiva 93/42/CEE, alle norme CEI, alle norme specifiche di prodotto e le altre norme di prodotto applicabili e compatibili con un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza di operatori e pazienti.

La ditta potrà includere altri accessori, dotare il sistema di ulteriori software o usare nuove tecnologie atte all'ulteriore miglioramento delle prestazioni delle macchine.

### **Aggiornamento tecnologico**

Se al momento della fornitura dovessero essere disponibili dei nuovi modelli la ditta si impegna a fornire gli strumenti di ultima generazione. Sono compresi gli aggiornamenti software

### **Formazione**

Dovrà essere compreso nella fornitura l'affiancamento di uno specialista di prodotto con gli utilizzatori durante la fase di avvio del servizio stimata in non meno di 15gg. A tal fine la ditta dovrà descrivere in offerta un piano dettagliato di formazione del personale coinvolto.

**L'offerta dovrà essere unica, nel senso che dovrà comprendere tutto il parco apparecchi richiesto ed indicare un unico canone di noleggio omnicomprensivo. Le ditte potranno offrire anche apparecchiature con un contenuto di componenti e di tecnologia superiori a quanto specificato, purché rispondente al capitolato. Le offerte multiple, incomplete, condizionate o equivoche non saranno quindi considerate valide e daranno seguito all'esclusione della ditta dalla gara.**

Tutti i beni devono essere installati a spese dell'aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo indicati dal committente in corso di fornitura.

**Per le apparecchiature, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la ditta dovrà fornire i manuali d'uso in lingua italiana in duplice copia.**

Sarà cura della Società aggiudicataria ritirare le apparecchiature al termine del noleggio, senza costi aggiuntivi per la ASL di Rieti

#### **Art. n. 6 Servizio di assistenza.**

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio di manutenzione full risk per tutto il periodo del noleggio comprendendo tutte le parti di ricambio, kit di manutenzione, filtri, accessori e tutto quant'altro necessario per il corretto e continuo funzionamento delle apparecchiature offerte. In particolare, per tutto il periodo di noleggio, senza oneri aggiuntivi per la ASL di Rieti, il fornitore dovrà garantire la:

- **manutenzione preventiva;**
- **verifiche di sicurezza;**
- **manutenzione straordinaria su chiamata anche per guasti dovuti ad eventi eccezionali quali:**
  - danni accidentali causati dal personale dell'Azienda durante le operazioni di pulizia e di utilizzo delle apparecchiature fornite o causate da pazienti;
  - danni derivati dall'impianto elettrico
  - danni derivanti dal sistema di disinfezione
  - fulmini o altri eventi naturali;

Per prevenire danni dovuti all'impianto elettrico, la ditta, se lo ritiene necessario, potrà installare opportuni dispositivi di protezione.

Poiché la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di garantire la disponibilità costante del parco strumenti oggetto di questo appalto, gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno garantire la risoluzione del guasto ed il ripristino della funzionalità delle apparecchiature, se del caso con la sostituzione con identico strumento, entro e non oltre le 48 ore.

La ditta dovrà consegnare annualmente alla Struttura il calendario per le manutenzioni preventive e delle verifiche periodiche di sicurezza. Al termine di ogni intervento sia esso di manutenzione preventiva che straordinaria la ditta dovrà rilasciare la certificazione dello stato di buona funzionalità dei dispositivi forniti.

Le apparecchiature e le attrezzature medico-scientifiche devono essere appropriate all'utenza ed avere centri di assistenza che garantiscano gli interventi nei tempi precedentemente indicati.

#### **Art. n. 7 Visione delle apparecchiature.**

Tutta la commissione di gara, qualora lo ritenesse necessario, si riserva di richiedere in visione le apparecchiature offerte o, a insindacabile giudizio della commissione, di visionarle in una sede ospedaliera indicata dalla ditta

offerente. In entrambi i casi tutte le spese saranno a totale carico della Ditta offerente.

#### **Art. n. 8 Collaudo.**

Oggetto del collaudo saranno i servizi offerti, compreso l'addestramento e l'avviamento, i collegamenti informatici, le apparecchiature ed i software installati conformemente a quanto richiesto in capitolato eventualmente aggiornato in sede di contratto.

Tutte le prove richieste e le singole verifiche saranno a totale carico della ditta. Le procedure di collaudo verranno svolte secondo l'apposita procedura interna della ASL di Rieti.

#### **Accertamento delle prestazioni della macchina e dell'installazione.**

Sulle apparecchiature fornite ai fini del collaudo, verrà seguito quanto stabilito dalla legislazione vigente.

Verrà verificata la documentazione consegnata, la rispondenza tra quanto aggiudicato e quanto consegnato, tra quanto dichiarato e quanto risultante dalle prove, e quant'altro sia inerente alla fornitura in oggetto.

La Ditta dovrà curare l'installazione ottimizzando le prestazioni del sistema in ogni sua parte.

A completamento delle verifiche la ditta aggiudicataria dovrà effettuare a suo carico le prove di sicurezza in contraddittorio con il personale tecnico dell'Azienda Ospedaliera;

#### **Servizio di avviamento del sistema e di istruzione del personale.**

Verrà verificato che l'istruzione richiesta in capitolato e descritta in offerta sia stata erogata e si procederà all'avviamento del sistema.

Nel caso in cui si verificano condizioni tali da non poter procedere alla firma del collaudo, la ditta sarà formalmente informata di quanto negativamente riscontrato ed avrà 30 giorni per porvi rimedio. Resta inteso che, in tal caso, saranno sospesi i termini di pagamento delle fatture.

Nel caso di controversie sugli aspetti tecnici, in particolare sull'interpretazione delle norme, la ditta si impegna a proprio carico ad interpellare un esperto del settore al di sopra delle parti per un consulto.

Resta inteso che saranno a carico della Ditta appaltatrice tutte le opere di modifica, completamento e sostituzione che dovessero venire prescritte durante i controlli e le verifiche dei singoli impianti per rendere le opere funzionanti e perfettamente efficienti. In detto periodo la Ditta dovrà provvedere, a proprie spese, alla verifica delle apparecchiature a garanzia del lavoro eseguito.

Il perdurare delle predette condizioni determinerà la conseguente risoluzione del contratto e le eventuali spese di disinstallazione saranno a totale carico della ditta.

Solo ad esito favorevole delle prove elencate in questo articolo verrà firmato il collaudo della fornitura, dalla cui data decorrerà il periodo del noleggio.

#### **Art. n. 9 Installazione.**

La Ditta dovrà completare l'installazione entro 30 giorni – ovvero nei termini più brevi indicati dall'aggiudicataria nelle condizioni di fornitura indicate in sede di offerta – dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

#### **Art. n. 10 Riserve.**

La Asl di Rieti si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della presente procedura, a suo insindacabile giudizio, se le offerte risultassero non convenienti ovvero se il servizio offerto sia considerato non rispondente alle necessità.

#### **Art. n. 11 Contratto e spese.**

La stipulazione del contratto avverrà nel rispetto della normativa vigente. Tutte le eventuali spese di contratto sono a carico dell'aggiudicatario. Sono del pari a carico dell'aggiudicatario tutte le imposte (ad eccezione dell'IVA che è a carico dell'Amministrazione appaltante nella misura prevista per legge) comunque derivanti dal presente appalto, salvo diversa disposizione di legge. Le commissioni bancarie dei mandati di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

#### **Art. n. 12 Responsabilità dell'aggiudicatario.**

L'operatore economico aggiudicatario è l'unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nella esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. Esso è obbligato ad osservare le vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori a sé facenti capo per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi eventualmente prestata direttamente all'interno dei locali della Asl di Rieti, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l'Asl di Rieti da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

#### **Art. n. 13 Rapporti contrattuali.**

La verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente **sull'aggiudicatario**. La Asl di Rieti, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00, può effettuare **ulteriori verifiche** sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.

L'Appaltatore dovrà garantire, a pena di risoluzione contrattuale, di trovarsi in una situazione tale da potersi escludere qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi rispetto alle attività assegnate.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di tutte le norme indicate e richiamate nei documenti dell'appalto e negli ulteriori allegati. Nel caso in cui l'Appaltatore riscontri qualche errore o discordanza tra i documenti d'appalto e contrattuali lo stesso deve informare immediatamente la Asl di

Rieti perché questi si pronuncino sull'esatta interpretazione. L'interpretazione della Asl di Rieti ha valore definitivo. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione del servizio in argomento anche quando eventuali imperizie derivassero dal fatto di non aver richiesto tempestivamente istruzioni e/o chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 30 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Asl di Rieti trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale succitato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Asl di Rieti paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nell'ipotesi di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'aggiudicatario avente esito negativo si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

#### **Art. n. 14 Direttore dell'Esecuzione del Contratto.**

Per la corretta esecuzione del presente appalto e della gestione del rapporto contrattuale con l'aggiudicatario, la Asl di Rieti, nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia; le attività di controllo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e/o nel capitolato ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta);
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e) la soddisfazione del cliente/utente finale;

f) il rispetto da parte dell'aggiudicatario degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interessi – art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 – e fermo restando quanto previsto dall'art. 53, comma 16 – *ter*, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165:

- a) al Direttore dell'Esecuzione del Contratto è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino alla verifica di conformità, accettare nuovi incarichi professionali dall'Operatore Economico affidatario;
- b) il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla Stazione Appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere;
- c) le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono previste ai fini dell'assunzione del relativo impegno contrattuale.

#### **Art. n. 15 Contestazioni e penali.**

Nel caso si verificassero inadempienze o disservizi nella gestione del presente appalto, la Asl di Rieti procederà mediante formale contestazione dell'inadempimento contrattuale. L'aggiudicatario entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione formale dovrà trasmettere a mezzo PEC le proprie controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni trasmesse dall'aggiudicatario non fossero ritenute esaustive si procederà, per ogni inadempienza contrattuale o disservizio contestato, ad applicare una penale pari al 1% dell'ammontare netto contrattuale.

Parimenti si procederà ad applicare una penale giornaliera pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale in caso di mancato rispetto della tempistica indicata all'art. 6, all'art. 15 e all'art. 16 del Capitolato e/o in caso di mancato rispetto della tempistica indicata dall'aggiudicatario e/o concordata con il medesimo.

L'applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo PEC, la quale dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. In difetto l'Asl di Rieti si rivarrà sulla cauzione definitiva.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo tre contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali, fermo restando il diritto al risarcimento di eventuali danni.

#### **Art. n. 16 Responsabilità dell'aggiudicatario.**

L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La ASL di Rieti si riserva, durante il periodo contrattuale, di verificare se l'aggiudicatario applica tutte le normative

di sicurezza previste dall'attuale legislazione ed eventualmente può richiedere ulteriore documentazione attestante la rispondenza a tali norme.

#### **Art. n. 17 Risoluzione anticipata del contratto.**

La ASL di Rieti si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi:

- in caso di frode, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
- in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario durante la procedura di gara;
- in caso di mancata stipula della cauzione definitiva di cui all'art. 17 del presente capitolato;
- in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno);
- in caso d'inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza;
- in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte.

In caso di risoluzione la Asl di Rieti ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell'aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione del servizio per qualsiasi ragione, la ASL potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell'aggiudicatario inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall'aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua.

La Asl di Rieti potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell'appalto all'Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara.

La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

#### **Art. n. 18 Clausola del recesso.**

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1373 comma 3 e 1671 c.c., nonché di quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, la Asl di Rieti ha diritto di recedere dal contratto in esecuzione, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute e del mancato guadagno. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

La Asl di Rieti ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, con preavviso da notificarsi all'aggiudicatario a mezzo PEC almeno 15 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da

modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura che contrastino con l'oggetto aziendale delle prestazioni aggiudicate. In tale evenienza l'aggiudicatario non avrà nulla da pretendere se non quanto dovuto per le prestazioni rese.

La Asl di Rieti si riserva altresì la facoltà di sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste, in tutto o in parte, in ogni tempo e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezione alcuna.

Il diritto di recesso viene esercitato a mezzo di comunicazione scritta mediante PEC.

Ai sensi dell'art. 1672 c.c., l'aggiudicatario ha diritto di recesso per impossibilità sopravvenuta, fermo restando il riconoscimento economico delle prestazioni eseguite, in proporzione al prezzo pattuito.

#### **Art. n. 19 Subappalto.**

Per potersi avvalere dell'istituto del subappalto, le imprese che intendono partecipare alla procedura in questione, in sede di compilazione degli allegati dovranno espressamente, indicare nell'**Allegato DGUE** le parti dell'offerta che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi.

Tale dichiarazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'Aggiudicatario.

Si ricorda che l'istituto del subappalto sottostà alle disposizioni stabilite dall'articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed è soggetto al vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da parte della ASL di Rieti, ai sensi del comma 4 del sopra richiamato decreto

#### **Art. n. 20 Cessione del contratto.**

E' vietata la cessione del contratto. L'aggiudicatario è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo alla Asl di Rieti il diritto a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. Qualora l'aggiudicatario venga ceduto in tutto o in parte ad altro Operatore Economico o si fonda con esso, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio e una copia dell'atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto, risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende, rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione dell'Ente appaltante.

#### **Art. n. 21 Cessione d'azienda o ramo d'azienda.**

In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda da parte dell'aggiudicatario, affinché l'atto di cessione produca effetto nei confronti della Asl di Rieti, il cessionario dovrà documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste all'aggiudicatario dal Bando di gara, dal Capitolato Speciale e dal Disciplinare. Nei 60 giorni successivi la Asl di Rieti potrà opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità del

contratto con effetti risolutivi, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l'atto di cessione produrrà nei confronti della Asl di Rieti tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge.

#### **Art. n. 22 Trattamento dei dati personali.**

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa dall'art. 13 del D. Lgs 196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali), facendo presente che i dati forniti dagli Operatori Economici partecipanti alla gara, saranno raccolti presso **UOC ALBS** per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

In relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui alla Parte 1 del titolo II del D. Lgs 196/03.

I dati trattati potranno essere comunicati dalla Asl di Rieti a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso, nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

#### **Art. n. 23 Autotutela.**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare in tutto o in parte, modificare, sospendere revocare ovvero annullare la presente gara, senza che gli Operatori Economici partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine alla aggiudicazione ed alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell'offerta.

#### **Art. n. 24 Foro competente.**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è competente esclusivamente il Foro di Rieti.

#### **Art. n. 25 Norme di rinvio.**

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle restanti norme vigenti in materia.





